

L'**articolo 32** della **legge n. 69** del 18 giugno 2009 ha stabilito con decorrenza dal 1° gennaio 2010 che:

- gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico da parte dell'ente. (**comma 1**)
- le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando la possibilità per l'ente, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione. (**comma 5**).

Si segnala che il **decreto-legge milleproroghe**, nella sua versione definitiva che sarà pubblicato tra oggi e domani sulla Gazzetta Ufficiale, all'articolo 2 comma 5 prevede che:

<< All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2010" >>